



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO

Determinazione N° 33 del 27 gennaio 2013

OGGETTO: ACQUISTO FORNITURA DI BUONI PASTO PRIMO TRIMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0408690DE

Il Responsabile

Dato atto che il Covar 14, eroga ai propri dipendenti il buono pasto cartaceo sostitutivo del servizio mensa;

Dato atto che, risulta necessario provvedere all'acquisto di buoni pasto per poter garantire un idoneo approvvigionamento per l'intero anno 2013;

Dato atto che, alla data odierna sul sito della Consip la nuova Convenzione "Buoni pasto 6" è in fase di studio e non risultano ancora definiti i tempi di attivazione della medesima;

Vista la propria determinazione n. 19 del 12.01.2012 con la quale si è provveduto ad acquistare parte dei buoni pasto necessari per l'anno 2012 dalla società EDENRED Italia Srl, sede legale Via G.B. Pirelli n. 18 – Milano, alle medesime condizioni economiche della Convenzione Consip "Buoni Pasto 5 Lotto" 1 (Piemonte/D'Aosta/Lombardia/Liguria) aggiudicata alla società Qui! Group S.p.a;

Considerato che il contratto stipulato con la società Edenred, allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale, è pari alle condizioni di Consip e cioè uno sconto del 17,20 % sul valore nominale di euro 5.16 pari ad euro 4.27,00 oltre il 4% di IVA scade al 31.12.2013;

Ritenuto, pertanto, al fine di non interrompere il servizio sostitutivo mensa dipendenti, avvalersi della società Edenred e procedere all'acquisto di buoni pasto alle medesime condizioni economiche già in essere per complessivi € 8.000,00 oltre il

4% IVA, per il primo trimestre 2013, in attesa dell'attivazione della nuova Convenzione "Buoni pasto 6";

Visto il D. Lgs 163/2006 art. 125;

Visto l'art. 26, lettere zz) del Regolamento per la Disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 26.05.2005 n.11 e ss.mm. "fornitura di beni e servizi per la ristorazione del personale" che sancisce la tipologia di forniture e servizi in economia;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2011 di nomina del "Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Controllo" con posizione organizzativa;

Attesa La propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del medesimo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000"

DETERMINA

1. Di affidare la fornitura di buoni pasto per il primo trimestre 2013 alla società EDENRED Italia Srl, sede legale Via G:B. Pirelli n. 18 – Milano, P.Iva: 09429840151 – C.F.: 01014660417, iscritta al registro imprese di Milano, che ha proposto pari condizioni di Consip riferite al 2012 e cioè uno sconto pari al 17,20 % sul valore nominale di euro 5.16 pari ad euro 4.27,00 oltre il 4% di IVA.
2. Di riservare a successiva valutazione comparativa l'affidamento della fornitura la restante parte dell'anno 2013, in attesa dell'attivazione della convenzione Consip per il lotto 1- Piemonte e Valle d'Aosta, della nuova Convenzione "Buoni pasto 6";
3. Di impegnare la spesa di Euro 8.000,00 inclusa Iva al 4%, dandone carico al bilancio 2013 capitolo n. 1362 denominato "servizio mensa dipendenti";
4. Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio e notificato all'interessato.

Sottoscritto il

Il Responsabile

Marina TOSO



Det n. 33 del 27.01.2013

*OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO PER L'ANNO 2013
ALLA SRL EDENRED ITALIA. IMPEGNO DI SPESA.*

Visto di regolarità tecnica

Carignano, 29/01/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Marina TOSO



Impegno n° 2013 / 70

Carignano, 29/01/2013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 153 comma 5 – D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marina TOSO



**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
CARIGNANO****ARTICOLO 1 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Ticket Restaurant Max® (di seguito "buoni pasto") utilizzabili presso una vasta rete di locali convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni (di seguito l'Esercizio o gli Esercizi).

ARTICOLO 2 - Buoni pasto

I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Edenred Italia S.r.l.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale;
- potrà essere utilizzato solo contro somministrazione di cibo e bevande ai dipendenti e lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente in servizio, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa aziendale degli stessi;
- non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
- non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente ed in tempi diversi da quelli in cui può essere esercitato il diritto alle prestazioni di mensa aziendale;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto e il valore facciale del buono pasto;
- dà diritto all'Azienda cliente di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono pasto;
- non potrà in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali di addebito del servizio, da parte dell'Esercizio, nei confronti dell'Azienda cliente, dei suoi legittimati.

ARTICOLO 3 - Facoltà e obblighi del cliente

L'Azienda cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare, con preavviso di 7 giorni lavorativi, la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni per singolo ordine, determinando in tal sede il valore degli stessi;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred Italia S.r.l. un'esclusiva per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il proprio personale dipendente o assimilato;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'Art. 10;
- informare i propri dipendenti e assimilati sulle formalità d'uso dei buoni pasto precisate all'Art. 2.

ARTICOLO 4 - Facoltà e obblighi di Edenred Italia S.r.l.

Edenred Italia S.r.l. avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- garantire e organizzare il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti o lavoratori fiscalmente assimilati dell'Azienda cliente mediante buoni pasto utilizzabili presso una vasta rete di Esercizi convenzionati in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito;
- fornire, su richiesta, l'elenco degli Esercizi convenzionati ubicati nelle località nelle quali l'Azienda cliente ha sedi operative, provvedendo ad aggiornare tale elenco e avendo in ogni caso la facoltà di modificarlo a seguito della cessazione di convenzioni in essere o della stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del cliente stesso.

ARTICOLO 5 - Rimborso buoni pasto non utilizzati

L'Azienda potrà richiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati formulando apposita richiesta scritta ad Edenred Italia S.r.l.

La richiesta, corredata dei buoni cui si riferisce, dovrà giungere, a pena di decadenza, ad Edenred Italia S.r.l. entro e non oltre un mese della data di scadenza dei singoli buoni non utilizzati (indicata sul fronte del buono pasto).

Edenred Italia S.r.l. non rimborserà buoni non integri, rovinati o macchiati e non darà corso a richieste giunte tardivamente rispetto al termine di decadenza sopra citato.

ARTICOLO 6 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dal 01/01/2012 al 31/12/2013.

Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, è in ogni caso riconosciuta ad Edenred Italia S.r.l. la facoltà di risolvere, con effetto immediato il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456.c.c. - mediante raccomandata A/R, in caso di:

- mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti;
- violazione dell'esclusiva di cui all'Art.3;
- assoggettamento del Cliente a procedure esecutive, a fallimento, o ad altre procedure concorsuali o a liquidazione volontaria.

ARTICOLO 7 - Responsabilità

In nessun caso Edenred Italia S.r.l. sarà responsabile per fatti o comportamenti degli Esercizi convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

ARTICOLO 8 Tracciabilità dei flussi finanziari**8.1 Obblighi dell'appaltatore**

Edenred Italia S.r.l. è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

8.2 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi dell'appaltatore

Qualora Edenred Italia S.r.l. non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 9 - Consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred**Italia**

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Edenred Italia S.r.l. informa che i dati acquisiti a seguito del presente contratto formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata. I dati raccolti saranno utilizzati, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.

Ai fini di autorizzazione al trattamento dei dati del Cliente per finalità di marketing e/o statistiche, anche mediante la comunicazione dei dati a terzi, si prega di sottoscrivere in calce l'apposita casella in segno di consenso.

do il consenso

.....

**CONSORZIO VALORIZZAZIONE
RIFIUTI 14
IL DIRETTORE
Enrico IANNONE**

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al seguente indirizzo internet: www.edenred.it.

ARTICOLO 10 - Condizioni contrattuali**MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

Bonifico 60 gg ricevimento fattura fine mese
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
IBAN: IT86T0504801601000000003174

CONDIZIONI ECONOMICHE:**SCONTO: 17,20%**

al netto dei ticket utilizzati nelle mense aziendali ed interaziendali. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati.

ARTICOLO 11 - Precedenti pattuizioni

Edenred Italia S.r.l. e il Cliente si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

ARTICOLO 12 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

**CONSORZIO VALORIZZAZIONE
RIFIUTI 14**

(timbro e firma per accettazione)
**IL DIRETTORE
(Arch. Enrico IANNONE)**

Si approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (buoni pasto), 3 (facoltà e obblighi del cliente), 4 (facoltà e obblighi di Edenred Italia S.r.l.), 5 (Rimborso buoni pasto non utilizzati), 6 (durata del contratto e risoluzione), 7 (responsabilità), 10 (condizioni contrattuali), 12 (foro competente).

**CONSORZIO VALORIZZAZIONE
RIFIUTI 14**

(timbro e firma per accettazione)
**IL DIRETTORE
(Arch. Enrico IANNONE)**

Milano,

10.01.2012